

Comune di Santa Maria a Monte

Provincia di Pisa

CAPITOLATO

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Palestra Paolo Novelli e pertinenze annesse all'interno del complesso sportivo “Romano Fogli”

Titolo 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 1 Oggetto della concessione

- 1 Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento in concessione mediante procedura negoziata previa indagine di mercato per manifestazione di interesse - ex 50 co 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 - dei servizi di gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale denominato “PALESTRA PAOLO NOVELLI” sita in Via Usciana loc. Ponticelli - Santa Maria a Monte (PI).
- 2 L'affidamento ha natura di concessione di servizi, ai sensi degli art. 176 e ss. del Dlgs n. 36 del 31.03.2023, da ora in poi denominato “Codice”.
- 3 Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto, è tenuto e tenuto al rispetto del Regolamento comunale per la gestione e l'uso
- 4 dell'impianto sportivo di proprietà del Comune di Santa Maria a Monte, da ora in poi denominato “Regolamento”, nonché all'applicazione delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo comunali, deliberate dal Comune.
- 5 Il Comune di Santa Maria a Monte, da ora in poi denominato “Comune”, concede i servizi di gestione dell'impianto in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Concessionario dichiara di conoscere e accettare integralmente, senza riserva alcuna.
- 6 Il Concessionario assume il rischio operativo legato alla gestione in condizioni operative normali.

Art. 2 Finalità della concessione

- 1 La finalità della presente concessione di servizi consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che il Concessionario è tenuto a perseguire.
- 2 La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune. In ogni caso, le attività relative alla gestione dell'impianto devono essere realizzate nel rispetto dell'offerta tecnica-gestionale presentata in sede di gara.
- 3 Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare gli impianto secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e quant'altro necessario per garantire la funzione pubblica dell'impianto.

Art. 3 Descrizione dell'impianto sportivo

- 1 La consistenza dell'impianto, il suo stato di conservazione e la destinazione d'uso dei locali sono descritti nella Relazione tecnico-descrittiva, allegata quale parte integrante al presente Capitolato.

Titolo 2 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Art. 4 Procedure di consegna / riconsegna

- 1 Dopo l'aggiudicazione, si procederà alla sottoscrizione del contratto di concessione di servizi. Il Comune, nei casi previsti dalla legge, potrà dare avvio all'esecuzione del contratto di concessione in via d'urgenza, in pendenza della relativa stipula, alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato e relativi allegati e dell'offerta tecnica ed economica presentate dall'aggiudicatario in sede di procedura negoziata.
- 2 Con la stipula del contratto o, in caso di esecuzione d'urgenza, con la consegna anticipata dell'impianto, il Concessionario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova sia dal punto di vista edile, strutturale ed impiantistico, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la gestione la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.
- 3 All'atto di consegna dell'impianto, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato dello stesso e delle relative certificazioni. Al verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, sarà allegato un inventario delle attrezzature e degli arredi, nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui resta unico responsabile il Concessionario che le utilizzerà avvalendosi di personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti.
- 4 La consistenza dell'impianto verrà aggiornata nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche all'impianto.
- 5 Alla scadenza della concessione, ovvero entro i 30 giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza, disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a riconsegnare l'impianto al Comune, comprese le addizioni e le migliorie, libero da persone e cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata. In caso di inottemperanza, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia definitiva e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione di legge.
- 6 Alla riconsegna, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale, di cui al precedente comma 3, con verifica dello stato dei luoghi, dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Il Concessionario è obbligato a riconsegnare al Comune gli impianto, comprese le eventuali addizioni e migliorie, in stato di manutenzione e conservazione almeno analogo a quello di consegna, unitamente alle relative certificazioni ed alla documentazione tecnica aggiornata. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianto, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione ed eventuale mancato aggiornamento della documentazione tecnica relativa, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario a valere sulla garanzia definitiva, salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.
- 7 Il Concessionario è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che divenissero inutilizzabili o che, per qualunque motivo, venissero asportati dall'impianto o, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.
- 8 Le attrezzature, anche mobili, funzionali all'impianto, acquistate dal Concessionario e autorizzate dal Comune, che risultino nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà del Comune senza alcuna forma di indennizzo o di corrispettivo.

Art. 5 Durata della concessione

- 1 La durata della Concessione è stabilita in anni tre (3), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla consegna dell'impianto, se precedente.
- 2 Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori anni due (2) previo accordo tra

le parti stipulato sulla base della richiesta del concessionario con almeno 3 mensilità di anticipo sulla scadenza.

- 3 La durata della concessione potrà essere ampliata ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. 36/2023 comma 2, per il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi.

Art. 6 Direttore dell'impianto

- 1 Il Concessionario individua un soggetto idoneo, in qualità di Direttore dell'impianto, il cui nominativo e i cui recapiti (indirizzo mail e numero di telefono cellulare) dovranno essere comunicati al Comune contestualmente alla stipula del contratto o, se precedente, alla consegna dell'impianto. Il Direttore dovrà sempre garantire la reperibilità telefonica da parte del Comune, almeno dalle ore 08.00 alle 22.00 di tutti i giorni, ivi compresi i festivi, per l'intero periodo contrattuale.
- 2 Il Direttore dell'impianto dovrà essere autorizzato ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

Art. 7 Obblighi del Concessionario

- 1 Il Concessionario è tenuto al rispetto integrale di tutte le disposizioni del presente Capitolato e dei relativi allegati, del Regolamento nonché ad eseguire ogni altra prestazione prevista nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentate.
- 2 Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall'attività gestionale dell'impianto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
- 3 Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei relativi allegati a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli allegati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati dalla gestione dell'attività. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretese a tale titolo nei confronti del Comune.
- 4 E' a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dell'impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della concessione.
- 5 Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare il corretto uso dell'impianto in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità, o a quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto, in relazione alla loro destinazione d'uso.
- 6 Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie alla gestione dell'impianto, gli interventi e i relativi oneri di vigilanza, controllo, guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e dell'impianto ed aree pertinenti nonché delle strutture mobili e attrezzature.
- 7 Il Concessionario è tenuto, in particolare:
 - Alle manutenzioni ordinarie, secondo quanto previsto dal Piano di Condizione Tecnica.
 - Alle pulizie dell'impianto, sia per attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive, anche in caso di utilizzo da parte di terzi.
 - Ad adottare, nel servizio di pulizia dell'impianto, tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente; a razionare l'uso di acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento; a

conferire i rifiuti in modo differenziato secondo le modalità di raccolta adottate dal Comune, usare prodotti a basso impatto ambientale conformi a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)

- Alla manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresi i parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza, secondo quanto previsto nel Piano di Conduzione Tecnica.
- al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, alla sicurezza e al rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo;
- all'applicazione delle tariffe stabilite dal Comune, che saranno introitiate dal Concessionario e contabilizzate nel rispetto della normativa fiscale vigente;
- alla esposizione in più luoghi del tariffario fornito dal Comune, in modo ben visibile all'utenza;
- all'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso, nel rispetto delle assegnazioni d'uso degli spazi a terzi, garantendo l'utilizzo, anche non esclusivo, degli spogliatoi e degli spazi comuni per almeno 15 minuti precedenti e 30 minuti successivi l'uso degli spazi stessi;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. 81/2008, dando comunicazione al Comune, contestualmente alla consegna dell'impianto e in caso di sostituzione nel corso della gestione, del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero di colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo, e del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. f) dello stesso decreto, corredata dal relativo attestato (indispensabile in caso di utilizzo dell'impianto per pubblico spettacolo);
- alla redazione e aggiornamento del DVR e al puntuale aggiornamento del Registro dei controlli periodici;
- ad informare gli utilizzatori dell'impianto, tramite apposita cartellonistica, delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal Piano di emergenza, dal Regolamento, dal presente Capitolato e dai relativi allegati. Tali documenti dovranno essere conservati presso gli impianto e, a richiesta, essere accessibili agli organi di controllo e all'utenza;
- ad impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione gli istruttori e gli allenatori indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e, in caso di sostituzione, personale con qualifica ed esperienza analoga;
- ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto e dei propri collaboratori, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- a tenere in perfetta efficienza i locali di pronto soccorso e dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
- a provvedere, alla data di consegna dell'impianto, alla volturazione a proprio nome di tutte le utenze (idriche – potabile ed antincendio, energia elettrica, gas), facendosi carico integralmente dei relativi oneri. Alla data di scadenza del contratto, il Concessionario non deve essere inadempiente con il pagamento delle utenze

e deve presentare, al momento della riconsegna dell'impianto, idonea attestazione di pagamento di tutte le utenze. In caso di inadempimento, anche parziale, il Comune escuterà, per l'importo corrispondente, la garanzia definitiva;

- a provvedere, alla consegna dell'impianto, all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo nonché agli oneri necessari al mantenimento della stessa;
- a consentire l'accesso dell'impianto al personale delle ditte preposte a effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive, e al personale del Comune addetto al controllo;
- ad eseguire gli interventi di disinfezione e derattizzazione, qualora necessari;
- ad adempiere agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente e dei tributi e canoni comunali, compresa la TARI;
- a provvedere al pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per mantenere la funzionalità e adeguatezza dell'impiantistica necessaria a garantire le attività sportive praticabili dell'impianto e l'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle Federazioni;
- ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta e licenze necessarie alla realizzazione delle attività che si svolgono negli impianto e per lo svolgimento delle attività aperte al pubblico (comprese le eventuali attività di ristorazione e/o commerciali);
- a dare tempestiva comunicazione, tramite PEC, di ogni sospensione dell'attività o chiusura dell'impianto o di alcune sue parti.
- Il Concessionario ha l'obbligo, alla consegna dell'impianto, di installare un defibrillatore conforme alla prescrizioni della L.R. Toscana n. 22/2013 e ss.mm.ii. nonché di mantenere lo stesso in perfetta efficienza e di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo, garantendo la presenza di almeno un addetto durante gli allenamenti e in occasione di qualsiasi gara.
- Il Concessionario dovrà consentire alla cittadinanza l'utilizzo dei servizi in dotazione dell'impianto per la pratica dello sport libero e diffuso, nel rispetto delle tariffe deliberate dal Comune.

Art. 8 Clausole sociali e Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)

- 1 Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, recante "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale" la presente procedura è soggetta alle seguenti clausole sociali e criteri ambientali minimi.
 - 2 Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione dei seguenti contratti collettivi nazionali di settore individuati tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all'oggetto della concessione oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, ovvero:
 - CCNL per i lavoratori dello sport - codice CNEL H065 – applicabile ai lavoratori occupati e per i lavoratori autonomie;
 - CCNL per i lavoratori dipendenti di aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo - codice CNEL H05Y - applicabile al personale dipendente impiegato nell'esercizio di un eventuale punto ristoro;
 - CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - codice CNEL K511 - applicabile al personale dipendente impiegato nello svolgimento delle attività di custodia, vigilanza, pulizia, e di manutenzione.
- 3 Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le

esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il concessionario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL.

4 Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del Codice, sebbene la presente procedura di concessione non abbia quale oggetto principale ed esclusivo l'affidamento di servizi per la realizzazione di eventi o l'affidamento di servizi di ristoro, nel caso in cui sia previsto che tali attività siano comunque realizzate dal concessionario direttamente o per il tramite di soggetti terzi, di seguito sono previste alcune specifiche tecniche e clausole contrattuali finalizzate al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione, come disciplinato dal D.M.19/10/2022, n. 459 (Ministero della Transizione Ecologica) – “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione – Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per Eventi”. In particolare, in ottemperanza al predetto decreto, il concessionario si impegna:

- comunicare formalmente all’Ente concedente, contestualmente alla stipula del contratto e comunque prima della realizzazione delle prestazioni, il nominativo del Responsabile della sostenibilità degli eventi, col compito di sovrintendere all’attuazione di tutte le azioni di sostenibilità (criterio 4.1 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – la verifica di tale adempimento sarà effettuata mediante l’acquisizione, alla stipula del contratto, dell’atto di nomina del Responsabile della sostenibilità degli eventi, sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario;
- svolgere le riunioni operative necessarie all’organizzazione degli eventi, laddove possibile, usando strumenti telematici, quali sistemi di videoconferenza, al fine di ridurre al massimo costi e impatti ambientali (criterio 4.2 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – Il DEC verifica il rispetto di tale criterio acquisendo una relazione sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario che descriva come si intende soddisfare il criterio;
- utilizzare biglietti e materiali informativi e promozionali in formato digitale accessibile e fruibile a tutti, riducendo il più possibile i materiali fisici e, laddove presenti, favorendo supporti cartacei riciclati, riciclabili o di carta proveniente da foreste gestite in modo responsabile o con certificati a ridotto impatto ambientale (criterio 4.1.4 del D.M. 19/10/2022,n. 459) – il DEC verifica il rispetto di tale criterio tramite sopralluoghi e l’acquisizione di una relazione dettagliata sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario che descriva come si intende impostare la promozione dell’evento, con allegato un piano di distribuzione dei materiali promozionali ed informativi che indichi i target, i punti strategici per la distribuzione e i criteri di valutazione per la definizione del numero delle eventuali stampe e/o delle dimensioni dei materiali digitali;
- assicurare che gli elementi degli allestimenti e arredi utilizzati per gli eventi siano, ove possibile, destinati al riuso nelle edizioni successive dell’evento o altri eventi di propria gestione o in alternativa siano ceduti a terzi in ottemperanza agli ordini di priorità contenuti nella Circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009 della Ragioneria Generale dello Stato; nel caso gli allestimenti non siano idonei al riutilizzo, il concessionario si impegna a disassemblerli nei singoli materiali componenti direttamente nel luogo dell’evento prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero di materia autorizzati (criterio 4.1.8 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – Il DEC verifica il rispetto di tale criterio tramite sopralluoghi e l’acquisizione di un piano di fattibilità per il riuso degli allestimenti ed eventuali accordi preliminari con le parti terze che si intende coinvolgere per l’assolvimento del criterio o, in alternativa, motivazione dell’impossibilità di avvio a riuso e conseguente avvio a

riciclo;

- al fine di ridurre la produzione di rifiuti, ad evitare la distribuzione di gadget o, in caso, preferire gadget non materiali o a ridotto imballaggio (ad es. borracce, consumazione, buoni sconto), riutilizzabili (non “usa e getta”), durevoli e realizzati con materiale riciclato, riciclabile e rinnovabile (criterio 4.1.9 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – il DEC verifica il rispetto di tale criterio attraverso sopralluoghi e tramite l’acquisizione delle schede tecniche e delle fatture dei prodotti offerti che indichino marca, modello, caratteristiche di sostenibilità e la tipologia di materiale da recupero ivi contenuto comprovanti la conformità al criterio;
- garantire, durante lo svolgimento degli eventi, la messa in atto di tutte le possibili misure per la riduzione dei consumi energetici (criterio 4.1.13 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – il DEC verifica il rispetto di tale criterio attraverso l’acquisizione di una relazione sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario con indicate le misure intraprese per la riduzione dei consumi energetici durante l’evento; l’acquisizione delle schede tecniche e delle fatture delle apparecchiature e degli immobili di illuminazione eventualmente utilizzati, contenenti informazioni sul possesso delle certificazioni di efficienza energetica e delle caratteristiche tecniche richieste dal criterio;
- garantire una modalità di gestione dei rifiuti in coerenza con il sistema di raccolta previsto localmente dall’Amministrazione Comunale (criterio 4.1.19 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – il DEC verifica il rispetto di tale criterio tramite l’acquisizione di una relazione contenente le modalità di gestione dei rifiuti con il sistema di raccolta previsto localmente, contenente un elenco dei rifiuti generati con relativa stima preventiva della quantità prodotta per frazione, al fine di calibrare il corretto servizi di raccolta rifiuti, ed una planimetria dove sono ubicati i contenitori atti alla raccolta;
- garantire che siano svolte attività di comunicazione al fine di diffondere, oltre i principi di sostenibilità dell’evento, le scelte gestionali e le buone pratiche adottate dall’organizzazione e le azioni che possono essere intraprese dai fruitori per contribuire a ridurre gli impatti ambientali associati all’evento stesso (criterio 4.1.20 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – Il DEC verifica il rispetto di tale criterio tramite sopralluoghi e l’acquisizione del piano di comunicazione degli eventi dettagliato e sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario che illustri le modalità e gli strumenti operativi di informazione e sensibilizzazione definiti per ogni tema elencato al criterio 4.1.20 del D.M. 19/10/2022, n. 459;
- realizzare gli eventi oggetto del presente appalto secondo un approccio inclusivo, garantendone la piena fruibilità ed accessibilità a tutti i possibili partecipanti (criterio 4.1.23 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – il DEC verifica il rispetto di tale criterio tramite l’acquisizione di una relazione sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario in cui siano descritte le attività e i percorsi basati su differenti modalità realizzative, che facciano ricorso alla multi- sensorialità, all’interattività, ad ausili e a supporti tecnologici, integrati per la piena fruizione di tutti i partecipanti all’evento e il relativo materiale comunicativo e pubblicitario.

- 5 Per l’eventuale attivazione di un punto ristoro, occorre considerare che, a decorrere dal 1° aprile 2024, è entrato in vigore il D.M. 6 novembre 2023, in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023. Pertanto, nel caso in cui il concessionario decida di attivare un punto ristoro all’interno dell’impianto sportivo dovrà rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali indicate dal Decreto di cui al punto precedente, a seconda della tipologia di ristoro attivato. A questo fine, nel caso di installazione e gestione di macchine distributrici di alimenti e bevande ed acqua, oppure di gestione del punto ristoro – tramite

servizio bar – o ancora nel caso di servizio di preparazione e somministrazione di panini, entro un mese dall’aggiudicazione e prima dell’avvio del servizio di ristoro, il concessionario dovrà elaborare e trasmettere una relazione CAM in cui, per ogni criterio, dovrà descrivere le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

Art. 9 Oneri di manutenzione a carico del concessionario

- 1 Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dell’impianto in conformità Piano di Conduzione Tecnica, eseguendo tutte le operazioni e fornendo tutta la mano d’opera, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per la conduzione ed il mantenimento in efficienza delle opere e dell’impianto, anche sotto il profilo igienico sanitario della struttura, delle sue pertinenze e dell’impianto in essa presenti.
- 2 Il Concessionario è tenuto a trasmettere con la periodicità prevista nel suddetto Piano di Conduzione Tecnica, i report e la documentazione relativi alle attività manutentive svolte. L’obbligo è assolto mediante trasmissione, con periodicità annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, a mezzo PEC, della Relazione descrittiva.
- 3 Nel corso della durata della concessione il Comune potrà eseguire verifiche finalizzate ad accertare il buon stato di manutenzione dell’impianto, tali verifiche saranno effettuate in contraddittorio con il Concessionario. Al termine di tale attività di verifica sarà redatto apposito verbale contenente i risultati delle verifiche svolte.
- 4 In caso di inadempimento da parte del Concessionario, il Comune può prescrivere l’attuazione di interventi manutentivi, di spettanza del Concessionario, ritenuti necessari a un corretto utilizzo dell’impianto. A tal fine diffida il Concessionario a eseguire i lavori entro un termine di massima di 30 giorni, applicando, in caso di ulteriore inadempimento, le penali.
- 5 In caso di inadempimento reiterato degli obblighi manutentivi, il Comune dispone la risoluzione del Contratto di concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l’inadempimento del Concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese al Concessionario.
- 6 I lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare tempestivamente, per iscritto, al Comune la necessità di detti interventi di manutenzione straordinaria.
- 7 E’ a carico del Concessionario la manutenzione delle aree verdi di pertinenza dell’impianto, effettuata da operatori specializzati nel settore.

Art. 10 Oneri a carico del Comune

- 1 Sono a carico del Comune i seguenti oneri:
 - Provvedere al rinnovo del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), al pagamento della relativa tariffa e alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria per il rinnovo, nonché all’aggiornamento costante del registro dei controlli dei presidi antincendio;
 - Procedere alla verifica biennale dell’impianto di terra (D.P.R. 462/2001), alla verifica biennale delle linee vita, ed alla sostituzione delle valvole di sicurezza dell’impianto termico ogni 5 anni dalla loro installazione;
 - Incaricare il terzo responsabile per la conduzione della centrale termica per lo svolgimento della manutenzione obbligatoria per legge;
- 2 Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria atti a mantenere la agibilità dell’immobile ai fini dell’espletamento del servizio pubblico, fermo restando la possibilità del concessionario di intervenire, sostituendosi al Comune, con le modalità di cui al successivo articolo;

Art. 11 Lavori e modifiche all'impianto

- 1 Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto oggetto della presente concessione, senza autorizzazione formale del Comune.
- 2 Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria, per tali suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. In tal caso il Concessionario dovrà, preventivamente, presentare all'Amministrazione Comunale, ai fini dell'approvazione, un progetto esecutivo, corredata di computo metrico estimativo, redatto con riferimento al Prezzario Regionale della Toscana e ai Prezziali Ufficiali della Direzione Servizi Tecnici, e quadro economico di spesa. Al termine dei lavori dovrà essere presentato il certificato di regolare esecuzione, a firma del direttore dei lavori dell'intervento, accompagnato dalla contabilità delle opere, da idonea documentazione della spesa sostenuta (fatture e ricevute di pagamento) e dalle dichiarazioni di conformità dell'impianto con allegati as-built, dal collaudo statico se necessario, dai collaudi tecnico-funzionali dell'impianto e dall'aggiornamento catastale, se dovuti. Il Concessionario dovrà rispettare le norme del Codice degli Appalti per quanto compatibili, in particolare secondo quanto disposto dal "TITOLO IV - La finanza di progetto" del Codice.
- 3 Il Comune potrà altresì richiedere il ripristino della situazione precedente ai lavori, a cura e spese del Concessionario stesso, qualora i lavori vengano svolti senza l'autorizzazione. Il Comune si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di procedere all'applicazioni delle penali o di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione della Concessione.

Art. 12 Inagibilità dell'impianto conseguente a lavori

- 1 Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di almeno 60 giorni di calendario, da notificarsi a mezzo PEC, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
- 2 Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, gli impianto dovessero essere resi e/o rimanere inagibile, in tutto o in parte, potrà essere sospeso il contratto di concessione, fino alla nuova fruibilità dell'impianto. Nessuna indennità o compenso, e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune.

Art. 13 Modalità di utilizzo dell'impianto e qualità del servizio

- 1 Nel rispetto di quanto prescritto il Concessionario cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione a chiunque, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dal Comune per la generalità dell'impianto sportivi comunali e per il caso dell'istituzione di corsi di avviamento allo sport.
- 2 Dette tariffe comunali sono esposte, a cura delle società, in luoghi ben visibili al pubblico, fra i quali anche l'ingresso dell'impianto ed i locali adibiti a segreteria.
- 3 Il Concessionario si impegna, al fine di garantire la permanenza sul territorio delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, a dare priorità per l'uso dell'impianto ad Associazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva con sede nel Territorio Comunale, rispetto ad Associazioni, Enti e Società con sede extra-territoriale e privati.
- 4 Il Concessionario utilizza l'impianto nel rispetto del progetto di gestione presentato in sede di procedura negoziata e alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nei relativi allegati.

Art. 14 Tariffe

- 1 Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe vigenti, approvate dal Comune, per l'utilizzo dell'impianto sportivi comunali.
- 2 Il Concessionario deve sottoporre a preventivo nulla osta del Comune ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.

- 3 Gli introiti relativi all'uso dell'impianto saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nel bilancio consuntivo.

Art. 15 Giornate riservate al Comune

- 1 Gli impianto devono essere messi a disposizione del Comune gratuitamente per un massimo di n.10 (dieci) giornate l'anno. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità degli spazi, compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie.
- 2 Nelle giornate di cui al comma 1 il Comune potrà utilizzare gratuitamente gli impianto, a suo insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al Concessionario di 30 giorni.
- 3 Il Comune si riserva, altresì, di individuare alcuni istituti scolastici a cui concedere l'utilizzazione gratuita dell'impianto in orario scolastico, per far fronte a specifiche carenze di spazi sportivi all'interno di detti istituti.
- 4 Le pulizie ordinarie s'intendono comprese nella gratuità, qualora rivestano carattere di straordinarietà per la particolarità della manifestazione, e sono a carico del Concessionario stesso e potranno essere assolte dallo stesso con proprio personale o ditta incaricata.

Art. 16 Attività accessorie alla gestione

- 1 Il Concessionario, nel rispetto della L.R. Toscana n.62/2018 ("Codice del commercio") e ss.mm.ii. e dei Regolamenti comunali vigenti, all'interno dell'impianto può:
 - effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici;
 - aprire uno spaccio interno per la vendita al dettaglio esclusivamente di articoli sportivi strettamente correlati alle attività sportive praticate all'interno dell'impianto;
- 2 Potranno altresì essere effettuate attività consentite dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti per la tipologia dell'impianto e dell'area in cui è collocato, tramite cessione in uso di porzioni degli immobili annessi all'impianto.
- 3 L'acquisizione dei titoli abilitativi relativi all'esercizio delle suddette attività è a carico del Concessionario; detti titoli avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione.
- 4 In nessun caso, concluso il rapporto concessorio, l'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 può costituire vincolo nei confronti del Comune.
- 5 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri, fiscali e non, relativi ai sopra citati esercizi, nonché l'accollo totale o il rimborso delle utenze ascrivibili a tali attività.
- 6 E' consentita ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto ed anche rivolta verso l'esterno nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento comunale sulla pubblicità e sull'applicazione del canone dell'impianto pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa. Il Concessionario è, comunque, responsabile del pagamento del canone ove lo stesso sia previsto dalla normativa in vigore. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati al Comune entro 30 giorni dalla stipula.
- 7 Il Concessionario dovrà concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dall'Amministrazione o relativo ad altre attività istituzionali.

Art. 17 Programma e rendiconto delle attività realizzate nell'impianto

- 1 Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune via PEC, entro il 31 agosto di ogni

anno, il **Palinsesto dell'impianto**, contenente la programmazione settimanale, per l'intero anno sportivo in corso, di utilizzo degli spazi all'interno dell'impianto.

- 2 Il Concessionario ha altresì l'obbligo di trasmettere con le solite modalità qualsiasi variazione del Palinsesto di cui al precedente comma.
- 3 Il Concessionario ha altresì l'obbligo, entro il 30 settembre di ogni anno, di trasmettere al Comune via PEC, la seguente documentazione:
 - **Relazione descrittiva** della situazione dell'impianto riassuntiva di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva conclusa
 - **Prospetto sintetico sulla gestione economica** dell'impianto oggetto della presente procedura di gara che riporti e valorizzi, annualmente, almeno tutte le voci di cui al modello
 - **Copie del bilancio economico**, del conto economico consuntivo e preventivo nelle versioni più aggiornate.
 - **Relazione annuale consuntiva delle attività svolte** nella stagione sportiva precedente.
 - **Riepilogo degli importi fatturati e saldati relativamente ai consumi** (bollette gas, energia elettrica, acqua), risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, e **copia delle relative fatture**.
 - **Quietanze di pagamento dei premi annuali** relativi alla garanzia fideiussoria ed alle polizze RCT/RCO, furto e incendio.

Titolo 3 – RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

Art. 18 Responsabilità

- 1 Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, della gestione dell'impianto sotto il profilo tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale nonché nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
- 2 Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
- 3 Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente.
- 4 Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza e antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
- 5 Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianto, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo dei competenti uffici comunali. Il Comune sarà esonerato, senza alcuna riserva, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.
- 6 Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso dell'impianto tecnologici.
- 7 Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto, a persone o cose.

Art. 19 Garanzie assicurative

- 1 Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché dall'operato di eventuali subcontratti.

- 2 E' fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste dirisarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
- 3 Il Concessionario pertanto deve:
 - stipulare apposita **polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC)** per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente concessione con massimale minimo pari a € 3.000.000,00 unico per sinistro.
 - stipulare apposita **polizza assicurativa per rischio furto** su beni mobili e immobili di proprietà del Comune con minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo € 30.000,00 e garanzia guasti da ladri con minimo massimale a primo rischio assoluto pari a € 10.000,00.
 - stipulare apposita **polizza assicurativa rischio incendio** (non rischio locativo) con i seguenti valori: per mobili e attrezzi € 30.000,00 e per valore dell'immobile e relative pertinenze - ricostruzione a nuovo pari a € 3.500.000,00.
- 4 La stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune e degli utenti dell'impianto. Pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.
- 5 Il Concessionario è obbligato, inoltre, ad assumere idonee coperture assicurative per tutti i volontari che operano negli impianti.
- 6 Copia integrale di tutti i contratti assicurativi di cui al presente articolo (condizioni generali ed eventuali integrative o aggiuntive) dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto al fine di acquisire il preventivo assenso.

Art. 20 Ulteriori garanzie a favore del Comune

- 1 Non è prevista la stipula di una garanzia provvisoria ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 36/2023 come disposto dal comma 1 dell'Art. 53 del Codice.
- 2 Al momento della sottoscrizione del contratto è richiesta la Garanzia Definitiva di cui all'Art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ai sensi del comma 4 dell'Art.53 del Codice.
- 3 La garanzia definitiva di cui al comma 2 ha durata pari a quella del contratto di concessione e resta efficace per ulteriori 6 mesi successivi alla scadenza per eventuali obbligazioni residuali, è esecutibile a prima richiesta, senza eccezioni, su semplice dichiarazione della stazione appaltante; garantisce il risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimenti contrattuali, violazioni degli obblighi di servizio pubblico, mancato rispetto dei livelli di qualità e continuità del servizio, restituzione di somme indebitamente percepite.
- 4 In caso di utilizzo parziale della garanzia di cui al comma 2 durante l'esecuzione del contratto, il concessionario è obbligato al reintegro entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. L'effettiva presentazione della garanzia costituisce condizione sospensiva dell'efficacia del contratto e presupposto essenziale per l'avvio della concessione.

Art. 21 Ulteriori garanzie a favore del Concessionario

- 1 Sono consentite le modifiche del contratto di concessione nei limiti definiti dal Art. 189 del D.Lgs. 36/2023. In particolare è consentita la rimodulazione del contributo pubblico per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.
- 2 La richiesta di rimodulazione e revisione del contratto di cui al precedente comma è sottoposta da parte del concessionario ai sensi del Art.192 del D.Lgs 36/2023, a seguito della presentazione di idonea documentazione unitamente alla rendicontazione di bilancio di cui all'articolo 14 del presente Capitolato.

- 3 Non è comunque consentito concordare modifiche che alterano la natura della concessione o modifiche sostanziali. In ogni caso ai sensi del comma 6 Art.177 del D.Lgs. 36/2023 il concessionario non può essere sollevato dalle perdite potenziali derivanti dall'assunzione del rischio operativo e non può essere garantito un ricavo minimo pari o superiore ai costi sostenuti.

Art. 22 Vigilanza e controlli

- 1 Il Comune ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente concessione. A tal fine il Comune, in particolare:
 - potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità delle attività svolte;
 - potrà eseguire ispezioni dei documenti contabili;
 - potrà eseguire ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato e nei relativi allegati;
 - potrà eseguire indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti;
- 2 I dipendenti del Comune addetti al controllo avranno accesso all'impianto in qualsiasi momento, anche senza preavviso.
- 3 Il Concessionario e gli Assegnatari hanno, comunque, la facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'impianto.
- 4 Al termine del controllo l'incaricato redigerà un verbale delle operazioni compiute e delle verifiche effettuate. Il Comune, sulla base del suddetto verbale, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati, con applicazione, se inottemperante, delle penali previste.

Art. 23 Sorveglianza sull'impianto e sulle attività

- 1 Il Concessionario deve vigilare affinché gli utenti e gli addetti dell'impianto si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto gli utenti che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, il Servizio Sport che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
- 2 Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare tempestivamente quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Titolo 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 Rapporti economici

- 1 A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nei relativi allegati, nonché a quelle offerte in sede di procedura negoziata e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.
- 2 Al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, il Comune riconosce, per tutta la durata della Concessione, un corrispettivo annuo alla gestione pari ad € 45.000,00 oltre IVA diminuito del ribasso offerto in sede di gara. Detto corrispettivo resta fisso e immutabile per tutta la durata della concessione. Il Comune, in caso di spese di investimento o di ampliamento delle attività commerciali, tali da modificare significativamente, in favore del Concessionario, l'equilibrio dell'offerta presentata in sede di gara, si riserva la facoltà di ridurre il corrispettivo.
- 3 Il Comune autorizzerà gratuitamente, a seguito di regolare istanza, l'uso di locali, ove presenti e idoneamente predisposti, da adibire a ufficio o a sede societaria del

Concessionario per espletare tutte le attività amministrative conseguenti alla conduzione dell'impianto. Non potranno essere utilizzati locali con destinazione diversa da quella prevista nella Relazione tecnico descrittiva dell'impianto. A tal fine potranno essere effettuate proposte di adeguamento da parte del Concessionario al Comune.

- 4 Il Concessionario dovrà versare al Comune, entro il mese di dicembre, un canone ricognitorio annuo pari a 2.241,45 € oltre IVA ai sensi di legge.
- 5 L'erogazione del corrispettivo alla gestione è subordinata alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni e comunque alla corretta ed integrale trasmissione della documentazione di cui all'art.17.

Art. 25 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 1 Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 2 L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 3 La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de-quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
- 4 Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto di concessione.
- 5 In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 6 Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto di concessione.
- 7 Il Concessionario si obbliga altresì:
 - a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
 - a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Comune, al Concessionario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 8 Il Comune verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al

precedente comma 7, sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

9 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare, tramite PEC, il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Titolo 5 – PENALI E REVOCA

Art. 26 Penali per ritardi e inadempienze

1 Il Comune, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato e ai relativi allegati, fatte salve le ipotesi di inadempimento che possono comportare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 32, si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti, di comminare le penali di seguito specificate:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio delle attività rispetto al termine di decorrenza contrattuale per cause imputabili al Concessionario (fino a un massimo di 90 gg decorsi i quali la concessione si intende risolta)
- € 250,00 per ogni violazione accertata rispetto alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Conduzione Tecnica.
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo sulla mancata volturazione delle utenze (luce, acqua e gas) rispetto alla data di consegna dell'impianto per responsabilità del Concessionario.
- € 150,00 per ogni settimana di ritardo rispetto alla trasmissione del Palinsesto di cui all' articolo 17 comma 1 del presente Capitolato.
- € 300,00 per ogni violazione accertata per inosservanza del Concessionario degli obblighi concernenti i rapporti di lavoro del personale impiegato a vario titolo nell'impianto, nonché degli obblighi previdenziali, assicurativi ed in materia di sicurezza.
- € 300,00 giornalieri per sospensione del servizio all'utenza per decisione unilaterale del Concessionario non determinata da motivi di forza maggiore.
- € 300,00 per ogni violazione accertata per infedele contabilizzazione.
- € 3.000,00 per ogni giorno non messo a disposizione del Comune ai sensi dell'articolo 15 del presente Capitolato
- € 100,00 per altri inadempimenti agli obblighi del presente Capitolato.

2 L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, tramite PEC, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione.

3 In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, il Comune procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

4 L'importo delle penali dovrà essere versato al Comune entro 15 giorni dalla richiesta e, in caso di inadempienza, verrà detratto dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 20 che dovrà essere immediatamente reintegrata.

5 E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e all'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni, compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

Art. 27 Risoluzione per inadempimento

1 Il Comune, in caso di grave inadempimento del Concessionario agli obblighi del presente Capitolato, dei relativi allegati e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile,

previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 C.C., decorso inutilmente il termine fissato. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo PEC del Concessionario.

- 2 Ferme le ipotesi di risoluzione previste nell'art. 190 del Codice, nel comma precedente e in altri articoli del presente Capitolato, il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 CC, senza che da tale risoluzione possano conseguire al Concessionario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:
 - perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui al Capo II, Titolo IV del Codice dei Contratti;
 - interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;
 - mancata reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della cauzione definitiva;
 - qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste dal presente Capitolato, e le stesse non vengano ripristinate, previa diffida scritta;
 - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
 - cessazione dell'attività, fallimento o procedura concorsuale del Concessionario;
 - gravi inadempienze degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto della Concessione;
 - qualora il Concessionario venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei termini contrattuali;
- 3 Nelle ipotesi elencate al comma 2 l'effetto risolutivo si produce di diritto in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Comune entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
- 4 Nel caso di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, il Comune, ai sensi dell'art. 110 del Codice, può affidare la concessione stessa al soggetto partecipante che segue immediatamente nella graduatoria, imputando al Concessionario uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dal Comune a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 20 del presente Capitolato.

Art. 28 Esecuzione in danno

- 1 Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune potrà ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
- 2 Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sulla garanzia definitiva di cui all'art. 27, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Art. 29 Revoca per motivi di interesse pubblico e recesso

- 1 La Concessione può essere revocata dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art.176, comma 4 del Codice. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Amministrazione delle

somme previste al comma 4 dell'art.176 del Codice.

2 L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

3 Nel caso in cui sia il Concessionario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dal riaffidamento del servizio di gestione dell'impianto e degli altri eventuali oneri secondo quanto indicato dall'art. 124 del Codice.

4 Per quanto qui non previsto, si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i..

5 Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.

6 Nel caso di risoluzione della concessione, o di cessazione per qualsiasi altra causa degli effetti del contratto, si applica alla concessione quanto previsto dall'art. 124 del Codice, imputandosi al Concessionario uscente le eventuali spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dal Comune, con rivalsa sulla garanzia definitiva.

7 In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Titolo 6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 Verifica regolarità contributiva e assicurativa (DURC)

1 Il Comune procederà, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare prima della sottoscrizione del Contratto, la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria della concessione.

2 Il Comune verificherà nella vigenza del periodo contrattuale la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa concessionaria.

3 Saranno segnalate alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito delle verifiche suddette.

Art. 31 Antimafia e verifica dei requisiti

1 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

2 La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 36/2023, tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, previa sottoscrizione e accettazione della richiesta formulata dal Comune.

3 Per le modalità operative di profilazione e sottoscrizione si rimanda all'indirizzo web <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> con particolare riferimento alla sezione "Istruzioni per l'uso".

Art. 32 Documenti ai fini della stipula del contratto

1 Il contratto è sottoscritto ai sensi del art.18 D.Lgs. 36/2023 mediante scrittura privata autenticata;

2 Prima della stipula del contratto, dovrà essere inviata al Comune, tramite PEC, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta:

- originale della fideiussione a garanzia di cui all'art.20 del presente Capitolato;
- copia delle polizze assicurative e relative eventuali estensioni di cui all'art. 19 del presente Capitolato, incluse le quietanze di pagamento.
- attestazione di pagamento dell'imposta di bollo una tantum ai sensi ai sensi

dell'art.18 comma 10 del Codice, pari ad € 120,00, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare ANAC 22/E del 28/07/2023.

Art. 33 Oneri e spese

1 Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto di concessione saranno a carico del Concessionario.

Art. 34 Rinvii

1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato e dai relativi allegati si rinvia alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia e al Regolamento per la gestione e l'uso dell'impianto sportivi del Comune di Santa Maria a Monte.